



# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

Il **Municipio di Verzasca**,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli art.li 4 della Legge sui cani del 19 febbraio 2028 e 4 del relativo Regolamento del 30 dicembre 2025;
- la Direttiva emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale il 09 gennaio 2026;
- la risoluzione municipale no. 1699 del 2 febbraio 2026;

## ORDINA

### **Art. 1** **Tasse**

<sup>1</sup> Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 115.-- per ogni cane registrato all'anagrafe canina ufficiale con residenza nel Comune di Verzasca.

<sup>2</sup> Il Comune riversa gli importi di CHF 40.-- al Cantone e di CHF 25.-- al Fondo soccorso animali, secondo quanto previsto dall'art. 4a lett. a) e b) della Legge sui cani.

### **Art. 2** **Debitore della tassa**

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

### **Art. 3** **Eccezioni**

Sono riservate le eccezioni al pagamento della tassa nei seguenti casi:

- a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- c) i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
- d) i detentori di cani di servizio secondo l'articolo 69 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- e) i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
- f) i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l'impiego di interesse pubblico;
- g) gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

### **Art. 4** **Modalità di riscossione**

<sup>1</sup> Le tasse sono riscosse annualmente, tramite la Cancelleria comunale e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.



<sup>2</sup> Eventuali reclami contro le fatture emesse potranno essere presentati, in forma scritta, al Municipio entro il termine di pagamento.

<sup>3</sup> Cresciuta in giudicato, questa decisione sarà parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

<sup>4</sup> Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di CHF 30.--.

**Art. 5**  
**Termini e**  
**rimedi giuridici**

Contro la presente ordinanza è data facoltà d'impugnare ricorso per il tramite del lod. Consiglio di Stato, Bellinzona entro il periodo di pubblicazione.

**Art. 6**  
**Entrata in**  
**vigore e**  
**abrogazioni**

<sup>1</sup> La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, durante un periodo di 30 giorni ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026.

<sup>2</sup> La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione precedente.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli



Per il Municipio:

Il Segretario:

Romano Bordoli

Esposta all'albo comunale dal 5 febbraio 2026, per una durata di 30 giorni.

Vogorno, 5 febbraio 2026